

STATUTO

LUNA PARK SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RENDE CS VIA TOCCI 57

Numero REA: CS - 128668

Codice fiscale: 02009510781

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A
RACCOLTA N. 35.925

STATUTO

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

"LUNA PARK"

ARTICOLO PRIMO

DENOMINAZIONE

E' costituita una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata denominata:

"LUNA PARK – Società Cooperativa".

ARTICOLO SECONDO

SEDE

La sede della Società ha in Rende (Cosenza), all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, depositi, uffici, unità locali operative in tutto il territorio nazionale. Ha facoltà altresì di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

ARTICOLO TERZO

DURATA E DISCIPLINA

La società ha durata sino al 31 Dicembre 2050.

Trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente statuto le normative che disciplinano le società a responsabilità limitata.

ARTICOLO QUARTO

OGGETTO SOCIALE

La Società Cooperativa non ha scopo di lucro né di speculazione privata ed è retta con i principi della mutualità.

Essa si propone il seguente scopo mutualistico:

	a) garantire continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali ai propri soci;	
	b) migliorare le condizioni morali e materiali dei propri soci;	
	c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci.	
	La cooperativa, per raggiungere lo scopo mutualistico potrà svolgere le seguenti	
	attività:	
	SVILUPPO LOCALE - ORIENTAMENTO - FORMAZIONE - ACCOMPA-	
	GNAMENTO	
	1) L'istituzione e la gestione di scuole di ogni ordine e grado sia a livello pretta-	
	mente privato che con riconoscimento da parte delle competenti Autorità scola-	
	stiche.	
	2) Gestire corsi di riqualificazione del personale dipendente dei Comuni, delle	
	Regioni, delle U.S.P.	
	3) Orientamento scolastico e professionale.	
	4) Progettazione e realizzazione corsi di formazione professionale.	
	5) Svolgimento e gestione di corsi di formazione, qualificazione e riqualificazio-	
	ne professionale dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del turismo nel-	
	l'ambito nazionale ed internazionale aperta comunque ai lavoratori di tutti i setto-	
	ri.	
	6) Promozione di scambi di esperienza con organismi italiani ed internazionali	
	che perseguono le stesse finalità favorendo la partecipazione a convegni, studi e	
	ricerche.	
	7) Avvio di proficui collegamenti con le Autorità locali, le Autorità scolastiche e	
	le altre forme sociali poste sul territorio, la Provincia, l'Ente Regione al fine del	
	raggiungimento degli scopi sociali.	

	8) Ottenimento di tutte le facilitazioni di legge, contributi di Comuni, della Pro-	
	vincia, della Regione e dello Stato per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	9) Raccogliere la domanda di formazione professionale proveniente da tutto il	
	territorio, definire la politica di formazione professionale.	
	10) Coordinamento di eventuali progetti e proposte di formazione con enti pub-	
	blici per ottenere ogni tipo di assistenza prevista dalle leggi in vigore con partico-	
	lare riguardo alle agevolazioni finanziarie, contributive e creditizie.	
	11) Analisi economica, sociale, culturale, del territorio, ambientale, al fine della	
	realizzazione di progetti di sviluppo locale.	
	12) Realizzazione di progetti integrati di sviluppo locale.	
	13) Promozione di iniziative di animazione, divulgazione di informazioni, assi-	
	stenza tecnica, nei confronti delle varie istituzioni interessate all'occupazione ed	
	allo sviluppo locale.	
	14) Consulenza, assistenza globale e monitoraggio delle iniziative imprenditoriali	
	locali.	
	15) Monitoraggio e valutazione di piano di sviluppo locale.	
	16) Realizzazione progetti di inserimento lavorativo e creazione di nuove attività	
	imprenditoriali.	
	17) Progettazione e gestione di moduli di formazione "in situazione", stages a-	
	ziendali, visite guidate a fini didattici.	
	18) Servizi di accompagnamento ed inserimento lavorativo.	
	18) Monitoraggio e valutazione di progetti di formazione ed inserimento lavorati-	
	vo.	
	INTEGRAZIONE SOCIALE	
	1) Realizzazione di progetti tesi a favorire l'orientamento, l'inserimento lavorati-	

	vo, l'integrazione sociali e le pari opportunità a soggetti svantaggiati: tossicodi-	
	pendenti, portatori di handicap, minori a rischio di devianza, nomadi, immigrati,	
	disoccupati di lunga durata, donne.	
	2) Progettazione piani integrati di sviluppo dei servizi sanitari e soci assistenziali,	
	in particolare nel settore della medicina territoriale e preventiva, della tutela del-	
	l'infanzia e dell'età evolutiva, della tutela ed integrazione degli anziani, dell'assi-	
	stenza ed integrazione sociale di soggetti svantaggiati.	
	3) Monitoraggio e valutazione di progetti e piani di assistenza ed integrazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre svolgere, come previsto dal 2° comma dell'art. 2521	
	del c.c., qualunque altra attività connessa od affine a quella sopraindicata,	
	nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura mobiliare, immobiliare, leasing, industriali e finanziarie necessarie od utili	
	per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente o indiretta-	
	mente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro, per la sola indicazione esemplifi-	
	cativa:	
	1 - assumere interesse e partecipazione, sotto qualunque forma, in società specie	
	se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;	
	2 - dare adesione e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici e fidejussori	
	diretti a consolidare e sviluppare il settore cooperativo ed agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3 - concedere avalli cambiari, fidejussione ed ogni altra garanzia, sotto qualsiasi	
	forma, per facilitarne l'ottenimento del credito dei soci;	
	4 - la società può anche fornire ai propri soci mezzi di trasporto ed organizzare	
	servizi utili alla propria attività professionale;	
	5 - curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative,	

	sportive, sia con la creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad or-	
	ganismi o enti idonei.	
	La società potrà inoltre partecipare ad appalti pubblici e privati per la realizza-	
	zione degli scopi sociali.	
	ARTICOLO QUINTO	
	SOCI	
	Possono essere soci coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbia-	
	no i requisiti soggettivi per partecipare all'attività dell'impresa. I soci devono es-	
	sere persone fisiche.	
	Il loro numero non può essere superiore a otto e non inferiore a tre.	
	L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo,	
	chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima succes-	
	siva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Ogni socio può visionare il libro soci ed assemblee e ottenerne estratti a proprie	
	spese.	
	ARTICOLO SESTO	
	RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	I soci cessano di appartenere alla Cooperativa per recesso e per esclusione.	
	Il recesso del socio ha luogo, nei casi previsti dalla legge.	

	Il socio deve comunicare la propria dichiarazione di recesso all'Assemblea.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla so-	
	cietà. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla rice-	
	zione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ARTICOLO SETTIMO	
	ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	L'esclusione del socio, oltre che nel caso in cui non esegue in tutto o in parte il	
	pagamento delle quote, dopo l'intimazione da parte degli amministratori, può a-	
	ver luogo:	
	1) ove il socio eserciti per conto proprio o altrui una attività concorrente con	
	quella della Cooperativa o partecipi come socio ad altra Cooperativa concorrente,	
	senza il preventivo consenso dell'Assemblea;	
	2) ove il socio si renda gravemente inadempiente alle disposizioni contenute nel-	
	lo Statuto;	
	3) ove il socio, senza aver giustificato con serio motivo la sua assenza, non parte-	
	cipi al lavoro della cooperativa;	
	4) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal con-	
	tratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	

	5) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	6) per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena	
	che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	7) per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il per impedi-	
	mento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.	
	Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a tra-	
	sferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia ac-	
	quistata alla società.	
	E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.	
	L'esclusione è deliberata dall'Assemblea.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere comunicate a mezzo raccomanda-	
	ta all'interessato.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribu-	
	nale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	ARTICOLO OTTAVO	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota se-	
	condo le disposizioni dell'articolo seguente.	
	Solo un erede, provvisto dei requisiti per l'ammissione alla società può subentra-	
	re nella partecipazione del socio deceduto.	
	ARTICOLO NONO	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si	

	sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	La liquidazione della partecipazione sociale eventualmente ridotta in proporzio-	
	ne alle perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qua-	
	lora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	Se le condizioni finanziarie non lo consentono la quota assegnata al socio in caso	
	di liquidazione o di rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corri-	
	sposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di	
	decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza	
	di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci	
	defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.	
	ARTICOLO DECIMO	
	TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA	
	E espressamente non consentita ai soci la cessione della quota sociale.	
	ARTICOLO UNDICESIMO	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di	
	quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad € 25,00 (venticinque) nè su-	
	periore ad € 1.000,00 (mille);	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le	

	quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
	o legatari dei soci defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
	o oneri futuri o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve di cui ai punti b) e c) e i fondi di cui al punto d) ed il patrimonio di cui	
	al punto e) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'articolo 12 della Leg-	
	ge 16 dicembre 1977 n.904, per tale motivo non possono essere distribuite fra i	
	soci durante la vita sociale, all'atto dello scioglimento della cooperativa.	
	ARTICOLO DODICESIMO	
	SOTTOSCRIZIONE DELLA QUOTA SOCIALE	
	La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Assemblea.	
	ARTICOLO TREDICESIMO	
	AMMINISTRAZIONE	
	L'amministrazione è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre sog-	
	getti, con durata massima triennale, scelti a maggioranza tra i soci cooperatori. I	
	membri, nel proprio seno, nominano un Presidente cui spetta la rappresentanza	
	legale della società. La nomina del Consiglio ha durata triennale e può essere	
	rinnovata senza limiti di mandato.	
	Il Presidente eletto, in qualità di legale rappresentante, potrà a titolo esemplifica-	
	tivo:	

	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;	
	c) compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito; aprire, utilizza-	
	re, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione	
	di banca;	
	d) concorrere a gare di appalto.	
	ARTICOLO QUATTORDICESIMO	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con crite-	
	rio di oculata prudenza. Dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al	
	Bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento	
	degli scopi mutualistici in conformità con il carattere cooperativo della società.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui alla Legge 59/92, in misura del 3% (tre per cento);	
	c) ad eventuale riserva straordinaria;	
	d) se residua, un ulteriore quota degli utili può essere destinata alle altre riserve	
	facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.	
	Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante la vita della società ed altresì vie-	
	tata la distribuzione di dividendi superiori a quanto previsto dall'art. 17, legge	
	72/83.	

	In ogni caso vi è il divieto:	
	a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coopera-	
	tori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al	
	comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo	
	dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di	
	aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di	
	scioglimento della società.	
	ARTICOLO QUINDICESIMO	
	COMPETENZA DECISIONALE DEI SOCI	
	Sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei	
	casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;	
	d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del reviso-	
	re, se non stabilito nell'atto costitutivo;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	

	zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifi-	
	cazione dei diritti dei soci;	
	g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro	
	nomina ed i loro poteri;	
	i) l'esclusione di un socio;	
	l) le altre materie riservate alla loro competenza della legge, dall'atto costitutivo,	
	dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministra-	
	tori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo della compagine sociale.	
	Le nomine alle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione unanime, si	
	fanno a maggioranza relativa.	
	A parità di voti prevarrà l'anzianità di socio e, in via subordinata, quella di età.	
	ARTICOLO SEDICESIMO	
	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	
	L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel	
	domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, al-	
	meno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante fax	
	o email da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal	
	libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni pri-	
	ma dell'adunanza. E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione del-	
	l'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'a-	
	dunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso suddetto potrà essere in-	
	dicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche	
	nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.	

	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale,	
	purchè nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in	
	forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli am-	
	ministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riu-	
	nione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una	
	volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta	
	salva la convocazione entro il maggior termine dei centottanta giorni nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile e con	
	la motivazione specifica degli amministratori sulle cause che hanno determinato	
	la necessità di un nuovo termine.	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti	
	della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota	
	posseduta.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assem-	
	blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega	
	scritta.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea essa ha effetto anche per le	
	successive convocazioni.	
	Non è ammessa la procura generale a valere per più assemblee, indipendente-	
	mente dal loro ordine del giorno.	
	Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.	

	Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.	
	Le deleghe sono conservate dalla società.	
	E' previsto che il voto venga espresso per corrispondenza o per fax. In tal caso	
	l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se	
	sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convo-	
	cazione, i voti espressi per corrispondenza o per fax non si computano ai fini del-	
	la regolare costituzione dell'assemblea.	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consi-	
	glio di amministrazione; in mancanza, l'Assemblea designa il proprio Presidente	
	a maggioranza dei presenti. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure	
	un segretario, anche non socio e sceglie fra i soci, se necessario, due scrutatori.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'i-	
	dentità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i ri-	
	sultati delle votazioni.	
	Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide, in prima convocazio-	
	ne, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggio-	
	ranza assoluta dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero dei soci presenti o rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato o sul cambiamento	
	dell'oggetto della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deli-	
	berazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno due terzi dei voti	
	di tutti i soci.	
	In mancanza delle comunicazioni suddette, l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita quando sono presenti tutti i soci e sono intervenuti tutti gli Amministra-	

	tori ed il Collegio Sindacale, se nominato. Tuttavia, anche in tale ipotesi, ciascu-	
	no degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea, con esclusione del	
	voto segreto.	
	Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbliga-	
	no tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati.	
	ARTICOLO DICIASSETTESIMO	
	VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presi-	
	dente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei	
	partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le moda-	
	lità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identifica-	
	zione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere rias-	
	sunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del pre-	
	sente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.	
	ARTICOLO DICOTTESIMO	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un	
	numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque.	
	I componenti dell'organo amministrativo non possono essere scelti fra i non soci	

	e durano in carica tre anni.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	ARTICOLO DICIANNOVESIMO	
	POTERI	
	L'organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con	
	la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga op-	
	portuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dal-	
	l'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti dalla esclusiva competenza della decisio-	
	ne dei soci.	
	L'organo amministrativo può nominare procuratori, direttori o institori della so-	
	cietà per determinati atti o categorie di atti, con gli stessi o più limitati poteri.	
	ARTICOLO VENTESIMO	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del	
	caso, un Vice Presidente che avrà gli stessi poteri del Presidente in caso di sua	
	assenza o impedimento, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto	
	della nomina del Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte	
	che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da	
	almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.	
	L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno	
	otto giorni prima, e in caso di urgenza, a mezzo di telefax o e-mail da spedire al-	
	meno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del	
	Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.	

	La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione,	
	qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se no-	
	minati.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove e-	
	sista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presie-	
	dute dal Consigliere più anziano d'età.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della	
	maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a mag-	
	gioranza di voti dei presenti.	
	Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri,	
	compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le	
	eventuali cauzioni.	
	La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministra-	
	tore Delegato non sono fra loro incompatibili.	
	ARTICOLO VENTUNESIMO	
	RAPPRESENTANZA LEGALE	
	La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio	
	spettano all'Amministratore Unico, a tutti i membri del Consiglio di amministra-	
	zione ed agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le stesse mo-	
	dalitàEe limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la so-	
	cietà.	
	ARTICOLO VENTIDUESIMO	
	RIMBORSO SPESE	
	Agli amministratori spetta solo il rimborso delle spese sostenute per ragione del	
	loro ufficio.	

	ARTICOLO VENTITREESIMO	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Il Collegio Sindacale, qualora la nomina si renda necessaria ai sensi di legge, si	
	compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati anche fra non soci,	
	dall'assemblea, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Possono essere revocati solo per giusta causa.	
	Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del	
	codice civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.	
	2409-ter del codice civile.	
	ARTICOLO VENTQUATTRESIMO	
	PRESTITO DA SOCIO	
	Il prestito da socio potrà essere attuato ai sensi e con i limiti previsti dall'art. 10	
	della Legge 59/92. I prestiti possono essere effettuati, su semplice richiesta del	
	Presidente da tutti i soci o solo da alcuni di loro. I prestiti sono infruttiferi di inte-	
	resse e da qualsiasi altro tipo di remunerazione.	
	ARTICOLO VENTICINQUESIMO	
	REGOLAMENTO	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società ed in particolare le mo-	
	dalità circa il tipo di rapporto lavorativo da instaurarsi tra socio e cooperativa, e	
	le modalità per poter accedere al prestito da socio, dovrà essere disciplinato da	
	un Regolamento interno da approvarsi dall'assemblea dei soci.	
	ARTICOLO VENTISEIESIMO	
	SCIoglimento DELLA SOCIETA'	
	La società cooperativa si scioglie, oltre che per la perdita del capitale sociale, nei	

	casi seguenti:	
	1) per il decorso del termine;	
	2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di	
	conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non delibe-	
	ri le opportune modifiche statutarie;	
	3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assem-	
	blea;	
	5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 del c.c.;	
	6) per deliberazione dell'assemblea;	
	7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.	
	La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipo-	
	tesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.	
	Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1),	
	2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del regi-	
	stro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la	
	causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'i-	
	scrizione della relativa deliberazione.	
	Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi	
	devono determinare la competenza a deciderle od accertarle e ad effettuare gli a-	
	dempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.	
	In qualunque caso di scioglimento della società l'assemblea nominerà uno o più	
	liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai so-	
	ci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere desti-	
	nato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

21 di 21